



Cod. H20/P2
Cod.CT/ac
Circolare n.27

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 000226
Data: 23/03/2022


- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione Regolamento della CNO emendato e registro delle deliberazioni della Conferenza Nazionale degli Ordini.


Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, la comunicazione relativa all'oggetto.

Con i migliori saluti.


La Responsabile
del Dipartimento Interni

(Tiziana Campus)


Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)



Il Presidente
(Francesco Miceli)



All.: c.s.



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Francesco Miceli
Al Coordinatore del Dipartimento Interni
Tiziana Campus
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Roma, 16 marzo 2022

OGGETTO: Trasmissione Registro delle deliberazioni della Conferenza Nazionale degli Ordini Architetti P.P.C. e Regolamento della CNO emendato

Con riferimento ai lavori della recente Conferenza Nazionale degli Ordini, in allegato alla presente si trasmette il Registro delle deliberazioni della CNO, in cui sono riportate, secondo l'ordine di votazione, tutte le mozioni approvate nelle giornate del 24 e 25 febbraio 2022.

L'Ufficio di Presidenza avrà cura di tenere aggiornato tale elenco, affinché possa essere di riferimento sia per le tematiche che necessitano di approfondimenti da parte dei Gruppi di lavoro e/o degli eventuali Gruppi Operativi, sia per le future attività del Consiglio Nazionale.

Si allega inoltre il testo del Regolamento della CNO, coordinato con le modifiche approvate in Conferenza il 24 e 25 febbraio 2022.


Nel confermare che quanto prima sarà reso disponibile anche il Resoconto della CNO, si saluta cordialmente.

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali



Allegati: Registro delle deliberazioni della CNO
Regolamento della CNO emendato

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori**

***Registro delle Deliberazioni
della CNO***

Aggiornato al 25 febbraio 2022

Delibera n. 1 del 24.02.2022

Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni

Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

... [omissis]

Proposta:

Poiché è politicamente strategica la connessione operativa tra gli Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale è necessario avviare un processo di verifica della idoneità ad assolvere questo compito delle modalità previste nei due Regolamenti citati, anche attraverso la verifica e la ridefinizione del ruolo specifico delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi.

L'attività che sarà necessario svolgere necessita di un collegamento diretto tra Conferenza Nazionale degli Ordini, articolata in sessioni istruttive che possono essere anche individuate e svolte con i Gruppi di Lavoro e sessioni deliberative nelle quali si portano a discussione definitiva e votazione i documenti prodotti, e l'attività del Consiglio Nazionale relazionata ai rapporti con gli Ordini attraverso Organismi permanenti tematici di confronto, che potrebbero anche coincidere con i Gruppi Operativi e/o Commissioni, evitando in questo caso un incomprensibile doppione, stante che l'attività di consulenze esterne nel futuro potrebbe attenere al Centro Studi e al Centro Servizi.

Emendamento presentato dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

1° EMENDAMENTO: Ai fini di una definizione chiara ed esaustiva oggetto della mozione chiediamo di inserire il seguente comma 9 all'art. 8 del Regolamento della C.N.O. (approvato il 1.12.2017):

“Ai sensi del Titolo I art. 2 comma 1 e del Titolo I art. 5 comma 1 del Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi (deliberato dal CNAPPC il 15.03.2017) l'Ufficio di Presidenza concerta la nomina dei componenti delle commissioni con il CNAPPC.”

Votazione 1° emendamento	
Favorevoli	54
Contrari	10
Astenuti	4
Totali	68

Delibera n. 2 del 24.02.2022

Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni

Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

... [omissis]

Proposta:

Poiché è politicamente strategica la connessione operativa tra gli Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale è necessario avviare un processo di verifica della idoneità ad assolvere questo compito delle modalità previste nei due Regolamenti citati, anche attraverso la verifica e la ridefinizione del ruolo specifico delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi.

L'attività che sarà necessario svolgere necessita di un collegamento diretto tra Conferenza Nazionale degli Ordini, articolata in sessioni istruttive che possono essere anche individuate e svolte con i Gruppi di Lavoro e sessioni deliberative nelle quali si portano a discussione definitiva e votazione i documenti prodotti, e l'attività del Consiglio Nazionale relazionata ai rapporti con gli Ordini attraverso Organismi permanenti tematici di confronto, che potrebbero anche coincidere con i Gruppi Operativi e/o Commissioni, evitando in questo caso un incomprensibile doppione, stante che l'attività di consulenze esterne nel futuro potrebbe attenere al Centro Studi e al Centro Servizi.

Emendamento presentato dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

2° EMENDAMENTO: Ai fini di una definizione chiara ed esaustiva oggetto della mozione chiediamo di modificare il seguente comma 2 dell'art. 11 del Regolamento della C.N.O. (approvato il 1.12.2017):

“L’Ufficio di Presidenza può organizzare, all’interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti, ai quali possono partecipare gli iscritti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1.”

Votazione 2° emendamento	
Favorevoli	56
Contrari	10
Astenuti	5
Totali	71

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C.

Testo emendato il 24.02.2022

Art. 8 Ufficio di Presidenza

1 - Presso il CNAPPC è istituito l'Ufficio di Presidenza, costituito da tre membri scelti ed eletti fra i Presidenti degli Ordini territoriali.

2 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti in un unico turno di votazione attraverso l'espressione di un nominativo da parte di ciascun componente effettivo presente. Risultano eletti i tre nominativi più votati: in caso di parità risulterà eletto il componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

3 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni, purché non decadano per qualsiasi ragione. Essi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

4 - In caso di decadenza di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza la sostituzione avverrà mediante votazione del solo membro decaduto con le modalità di voto di cui al secondo comma del presente articolo.

5 - L'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione dei lavori della Conferenza e la predisposizione degli argomenti da dibattere, si avvale della Delegazione Consultiva a base regionale di cui al successivo art. 9.

6 - I documenti preparatori e quelli condivisi dalla Conferenza vengono resi disponibili anche nell'apposita sezione del sito del CNAPPC.

7 - L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro di cui all'art. 11.

8 - Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità per l'attività svolta, versato dal CNAPPC nella misura da questo preventivamente stabilita.

9 - Ai sensi del Titolo I art. 2 comma 1 e del Titolo I art. 5 comma 1 del Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di lavoro e Operativi (deliberato dal CNAPPC il 15.03.2017), l'Ufficio di Presidenza concerta la nomina dei componenti delle Commissioni con il CNAPPC.

Art. 11 Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro

1 - L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

2 - L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti, ai quali possono partecipare gli iscritti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1.

3 - I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"

Delibera n. 3 del 24.02.2022

Ordinanza 108 Sisma Centro Italia 2016, Testo Unico della Ricostruzione sisma 2016, Codice della Ricostruzione

Mozione n. 1 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordine Area Centro Tirreno Adriatico - Fermo

Premesso

Che in occasione della emanazione dell'Ordinanza 12 da parte del Commissario Straordinario Vasco Errani, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione da un lato, e dai Presidenti dei Consigli Nazionali dell'Area Tecnica dall'altro in cui si definivano i contenuti dei rapporti contrattuali e deontologici che regolano l'attività dei professionisti nel processo della ricostruzione post-sisma

Che il Presidente pro tempore Arch. Giuseppe Cappochin ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa per conto del CNAPPC

Che il Commissario straordinario Avv. Giovanni Legnini, con la pubblicazione dell'Ordinanza 108 il 10/10/2020 ha inteso modificare ed aggiornare alle norme emanate dal Parlamento Italiano il Protocollo di Intesa precedentemente sottoscritto non ascoltando le indicazioni contrarie del sistema ordinistico, dichiarando che "I Consigli Nazionali degli Ordini e i Collegi professionali intervengono alla stipula del presente atto tramite la Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica"

Che in data 24/10/2020 gli Ordini degli Architetti PPC del cosiddetto Cratere Sismico hanno chiesto al Presidente Giuseppe Cappochin attraverso un question-time in occasione di quella Conferenza nazionale degli Ordini, notizie circa la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, avendo rassicurazioni di non aver firmato il documento né di aver delegato allo scopo la Rete delle Professioni Tecniche

Che successivamente le criticità espresse in question time sono state discusse prima con L'Arch. Walter Baricchi e successivamente con l'Arch. Massimo Crusi al fine di attivare una riapertura della discussione con il Commissario Straordinario senza avere contezza né dei contenuti né della conferma di sottoscrizione

Che nel frattempo l'Ordinanza 108 è operativa pur nel dubbio di legittimità da parte degli iscritti che operano nella ricostruzione post sisma 2016

Che in data 30/04/2021 il Consiglio Nazionale neoeletto è stato aggiornato della problematica sopra esposta senza che tuttavia, ad oggi si abbia avuto contezza di alcuna attività in merito

Che nel frattempo il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini ha predisposto un Testo Unico della ricostruzione in corso di validazione riportando i contenuti della contestata Ordinanza 108

Che per stessa ammissione pubblica dello stesso Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini la struttura commissariale ha depositato in parlamento il "Codice della ricostruzione" intendendo così stabilizzare un modus operandi valido per tutto il territorio nazionale in occasioni di simili calamità naturali, presumibilmente riportando nel testo, ad oggi sconosciuto, identiche ipotesi procedurali all'Ordinanza 108, che quindi assumerebbero valenza nazionale, in considerazione che, per sua stessa ammissione, trae spunto ed esperienza dalla ricostruzione post sisma 2016 che sta gestendo.

... [omissis]

Proposta:

Si chiede di ridiscutere i punti critici sopra esposti avviando un confronto con il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini e chiedendone la correzione nel Testo Unico per la Ricostruzione 2016 e nel futuro Codice della Ricostruzione.

Note aggiuntive:

Il Parlamento ha approvato l'applicazione del DL 140 per la determinazione del compenso ai professionisti prevedendo uno sconto forfettario del 30%, confermando implicitamente che trattasi di Ricostruzione privata, sia pure utilizzando fondi pubblici, pertanto è improprio voler applicare a tutta la procedura norme proprie della Ricostruzione di opere pubbliche che hanno per riferimento il Decreto parametri 2016

È pertanto non in linea con le indicazioni del Parlamento obbligare i tecnici ad organizzarsi con Direzione Lavori unica e non più separata per architettonico, strutturale ed impianti come precedentemente previsto nell'Ordinanza 12, oltre al fatto che si vuole applicare con effetto retroattivo ai rapporti già consolidati tra i professionisti e a progettazione avanzata se non ultimata; inoltre è vessatorio e incostituzionale (Art 12 della Costituzione Italiana) obbligare alla fatturazione unica degli onorari il progettista coordinatore ed obbligare i colleghi a diventare suoi "collaboratori" liquidati con subfatturazione, oltre a dichiarare che l'unico responsabile del progetto anche dal punto

di vista tecnico è il coordinatore, quando nel collegio dei tecnici sappiamo che sono tutti solidali come responsabilità tecnica, e che potrebbe verificarsi che un coordinatore potrebbe trovarsi nella situazione di essere responsabile di una prestazione professionale per la quale potrebbe non essere abilitato, con gravi problemi connessi di deontologia.

Votazione	
Favorevoli	71
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	71

Delibera n. 4 del 24.02.2022

Il Nuovo Testo Unico delle Costruzioni. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente

Mozione n. 19 (DCR 13.01.2022) presentata da Federazione Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori Sardegna

Tema

Esiste già una bozza abbastanza definitiva del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni che attualmente giace in Senato e che si spera vada presto a sostituire il DPR 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia il quale ha 20 anni alle spalle e non risulta più attuale. All'interno della bozza del testo suddetto è presente un intero articolo sulle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che però non include i bonus edilizi.

Criticità

È innegabile affermare che, pur tra mille difficoltà e assunzioni di responsabilità, gli incentivi nell'ambito delle costruzioni hanno riattivato il mondo delle costruzioni e allo stato attuale costituiscono una eccellente occasione di lavoro per gli Architetti e per tutte le professioni tecniche, come è importante riconoscere che il legislatore ha ridato dignità alle competenze specifiche dei professionisti, soprattutto attraverso la reintroduzione del calcolo degli onorari professionali nell'ambito dei lavori privati.

Purtroppo però per tali incentivi fiscali sappiamo che è prevista una progressiva riduzione di aliquota, inoltre non vi è chiarezza sulla certezza in merito al loro mantenimento nel tempo a venire.

Riferimenti normativi

DPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia); D.L. n. 34/2020, (Decreto rilancio).

Proposte risolutive

Per ovviare a tali criticità sarebbe opportuno attivare e integrare i bonus all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni attraverso la sollecitazione di un dialogo con il Governo e con l'apposita Commissione istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in modo che i bonus fiscali attuali vengano inseriti in maniera definitiva all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni con l'obiettivo di integrarli e renderli strutturali.

Peraltro l'art. 30 e l'art. 128 della bozza attuale del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni sono già dedicati alle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché alla sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Votazione	
Favorevoli	54
Contrari	3
Astenuti	17
Totali	74

Delibera n. 5 del 24.02.2022

Incongruenza normativa sugli interventi di ristrutturazione edilizia in aree sottoposte a tutela - art. 3 lett. "d" DPR 380/2001 e s.m.i.

Mozione n. 16 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Rieti

-Tema

La norma così recita: "...Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

L'applicazione della norma in oggetto non ha i necessari profili di chiarezza per essere applicata univocamente dai professionisti e valutata con lo stesso criterio dagli Enti preposti all'esame delle istanze. Ne è testimonianza il pronunciamento con circolari e pareri di vari Enti ed organismi dell'Amministrazione centrale con posizioni diametralmente opposte. Il tema riveste un'importanza di natura culturale, sulla conservazione dello stato attuale così come è, con il mantenimento della sagoma, posizione e prospetti. ...[omissis]

- Analisi delle criticità

La difficoltà interpretativa risiede nel passaggio evidenziato in giallo e cioè se per immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio debbano intendersi solo i beni culturali del titolo secondo del codice o anche quelli del paesaggio del titolo terzo. Essendo il riferimento della norma agli immobili sottoposti a tutela e non alle aree si rischierebbe di conservare anche edificio non di pregio o peggio ancora estranei al contesto urbano o paesaggisti solo per il fatto che è ubicato in "area sottoposta a tutela. Sui vincoli paesaggistici dell'art. 136 occorre certamente distinguere gli edifici di cui alle lettere b) e c), beni puntuali, sicuramente da considerare beni monumentali o comunque meritevoli di conservazione da quelli di cui alla lettera d) che riguardano beni diffusi e bellezze panoramiche all'interno dei quali non può essere mantenuto anche ciò che deturpa in contesto in cui si trova. ...[omissis]

- Proposte risolutive

Le stagioni più importanti della nostra storia culturale, architettonica e di modellazione del paesaggio sono nate non certo dallo spirito di conservazione esasperata di una fase storica o dalla presunzione di congelare quello che è stato fatto finora ed impedendo alle nuove generazioni di usare il nobile linguaggio dell'arte e dell'architettura per rappresentare la propria epoca. È stata invece la sapienza ed coraggio di ogni epoca storica a valutare il bello ed il buono, a valorizzarlo e conservarlo e a disfarsi dell'inutile e del brutto riadattandolo e trasformandolo. Non congeliamo e ricostruiamo i mostri partoriti dai condoni magari anche con risorse pubbliche. La proposta degli architetti è conservare con i criteri del restauro ciò che costituisce patrimonio culturale e paesaggistico, avendo indiscutibili connotazioni di pregio e valore ma con consapevolezza e sensibilità; nel momento invece in cui è necessario un intervento di ristrutturazione che preveda anche la demolizione e ricostruzione, se l'immobile non ha i connotati descritti sopra, approfittiamo per modificare cioè che danneggia o crea situazioni di pericolo nel contesto in cui l'immobile è ubicato. È anche superfluo ricordare che essendo tali aree sottoposte a tutela, su ogni intervento deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice, che rappresenta la giusta garanzia di controllo da parte del Ministero dei Beni Culturali con le proprie Soprintendenze.

Per apportare questo chiarimento ad una norma poco chiara e controversa, l'art. 3 lett d) del TUE potrebbe essere così emendato:

"...Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente

*crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della **Parte Seconda e dell'art. 136 lett. b) e c)** del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".*

Votazione	
Favorevoli	70
Contrari	0
Astenuti	6
Totali	76

Delibera n. 6 del 25.02.2022

Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla Delegazione Consultiva a base regionale

Mozione n. 22 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Bari, Benevento, Catania, Foggia, Matera, Trapani, Salerno

... [omissis]

Proposta

In prima ipotesi si potrebbe proporre di garantire all'interno di questa Consultazione (DCR) la partecipazione del presidente, o suo delegato, di ciascun Ordine provinciale e anche di un presidente di un Ordine provinciale delegato da un raggruppamento, anche di tipo temporaneo, di Ordini provinciali, non esclusivamente su base regionale. Siffatto metodo consentirebbe la più ampia partecipazione, un maggior confronto tra gli Ordini, favorendo il rapporto tra gli Ordini territoriali e il CNAPPC, supportato e diretto dall'Ufficio di Presidenza. Con questa nuova aggregazione e rappresentanza, non avrebbe più senso mantenere il titolo di "Delegazione Consultiva a base regionale" a favore di "Delegazione Consultiva a base Territoriale (DCT).

Il punto debole di questa prima ipotesi è che di fatto la Delegazione Consultiva a base Territoriale, si configurerebbe come una Conferenza Nazionale degli Ordini e, pertanto, si ritiene che, ferma restando la rappresentanza degli Ordini come esposta nel periodo precedente, possa essere più incisiva l'eliminazione della "Delegazione" in favore di un incremento del numero delle CNO.

Con questo metodo, supportato da una organizzazione ed una regolamentazione adeguata, l'UdP diventa il regista, che stabilisce i tempi entro i quali gli Ordini possono inviare all'UdP temi/proposte da discutere in una prima CNO, o documenti proposti dai Gruppi di Lavoro. I temi, le proposte, i documenti vengono immediatamente condivisi con tutti gli Ordini, per giungere alla convocazione di una prima CNO nella quale aprire il confronto e dibattito sui temi/proposte/documenti presentati dagli Ordini o dai Gruppi di lavoro. L'UdP procederà alla convocazione di una seconda CNO nella quale procedere al voto sulla sintesi del dibattito della precedente assemblea.

Si ritiene che questo modo garantisca un effettivo coinvolgimento di tutti gli Ordini sulle tematiche proposte dal singolo Ordine o dai documenti proposti dai Gruppi di Lavoro, favorendo la partecipazione democratica ed evitando che si assista ancora a CNO dove si lamenta il mancato invio dei documenti da discutere.

Non solo, questo metodo consentirebbe ad ogni singolo Ordine di poter discutere al suo interno i temi e le questioni proposte dagli altri Ordini, favorendo il maggiore coinvolgimento delle strutture ordinistiche e dando pieno significato al ruolo di rappresentanza.

Emendamento condiviso in CNO

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori

Art. 9

Delegazione Consultiva a base regionale - componenti e compiti

- 1 - La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.
- 2 - I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi, con autonomia di criterio, dai Consigli degli Ordini territoriali che si coordinano per delegare ~~uno al massimo due~~ nominativi per ogni Regione.

Nelle Regioni in cui ci siano Ordini che non aderiscono ad un coordinamento sarà garantita, preferibilmente a rotazione, una delega aggiuntiva.

Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri territoriali della Regione di riferimento e comunicati per iscritto all'Ufficio di Presidenza.

I Presidenti non delegati parteciperanno in streaming con il ruolo di "auditori". Nella comunicazione delle nomine deve essere indicato il periodo di validità che può essere ricompreso tra la singola Delegazione fino ai quattro anni di vita del Consiglio di appartenenza.

- 3 - Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.

- 4 - La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:

- promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e

Federazioni con la condivisione di linee programmatiche finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'art.2;
-collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione dei lavori della Conferenza;
-cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali e dalle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11

5 - I componenti delegati Regionali alla Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriali che li hanno espressi.

I Presidenti sottoscrittori di mozioni da discutere in Delegazione Consultiva a Base Regionale, se non delegati, sono convocati in presenza per relazionare sulla mozione presentata.

6 - Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Votazione emendamento	
Favorevoli	53
Contrari	23
Astenuti	9
Totali	85

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C.
Testo emendato il 24.02.2022

Art. 9

Delegazione Consultiva a base regionale - componenti e compiti

- 1 - La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.
- 2 - I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi, con autonomia di criterio, dai Consigli degli Ordini territoriali che si coordinano per delegare due nominativi per ogni Regione.
Nelle Regioni in cui ci siano Ordini che non aderiscono ad un coordinamento sarà garantita, preferibilmente a rotazione, una delega aggiuntiva.
Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri territoriali della Regione di riferimento e comunicati per iscritto all'Ufficio di Presidenza.
I Presidenti non delegati parteciperanno in streaming con il ruolo di "auditori". Nella comunicazione delle nomine deve essere indicato il periodo di validità che può essere ricompreso tra la singola Delegazione fino ai quattro anni di vita del Consiglio di appartenenza.
- 3 - Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.
- 4 - La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:
 - promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e Federazioni con la condivisione di linee programmatiche finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'art.2;
 - collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione dei lavori della Conferenza;
 - cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali e dalle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11
- 5 - I delegati Regionali alla Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriali che li hanno espressi.
I Presidenti sottoscrittori di mozioni da discutere in Delegazione Consultiva a Base Regionale, se non delegati, sono convocati in presenza per relazionare sulla mozione presentata.
- 6 - Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Delibera n. 7 del 25.02.2022

Competenze Professionali: la figura dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere site in territori di notevole interesse pubblico, parte III del Decr. Leg.vo 42/2004 ed in zone "A" di PRG e in zone cosiddette "UNESCO"

Mozione n. 8 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Roma

Analisi delle Criticità:

L'attuale legislazione in materia di competenze professionale della figura dell'architetto non prevede, per gli interventi in zone di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n. 42/2004, l'obbligatorietà della figura dell'architetto. Tale carenza legislativa che invece per gli interventi ricadenti nella parte II del decreto legislativo n. 42/2004 prevede la figura esclusiva dell'architetto iscritto al relativo ordine, art. 52 del r.d. n. 2357/1925, e, solo in presenza di consolidamenti, anche la figura dell'ingegnere, ha di fatto portato figure del tutto estranee al modo dell'architettura ad operare su paesaggi ricchi di valenze identitarie, specifiche, interrelate: storico, artistiche, architettoniche con conseguenze critiche per il paesaggio. Il paesaggio deve essere letto come unione inscindibile di molteplici aspetti: naturali, antropico-culturali, percettivi: con interventi che armonizzino le esigenze economiche con quelle sociali e ambientali, che hanno come obiettivo la tutela costante dei paesaggi e la loro evoluzione armonica, allo scopo di migliorare la qualità della vita. Le componenti fondative del paesaggio possono riassumersi in componenti naturali, antropico culturali e percettive.

Il paesaggio è il prodotto delle trasformazioni umane, di una continua elaborazione; pertanto è importante tutelare tutte le infrastrutture storiche, così come il sistema insediativo urbano e rurale ed il sistema dei percorsi; permettendo così di cogliere il tessuto di relazioni che lega i vari componenti del paesaggio tra loro e di programmare trasformazioni ed assetti futuri. ...[omissis]

I fenomeni più consistenti e percepibili di degrado e compromissione sono certamente connessi alle dinamiche di sviluppo economico insediativo. Tali processi hanno investito non solamente le aree suburbane, dove si sono storicamente manifestati con maggiore evidenza, ma anche i centri e i nuclei storici, i territori agricoli e gli ambiti naturali, dove gli effetti di degrado e compromissione dovuti ai processi di urbanizzazione che hanno assunto scale e connotazioni particolari nei diversi contesti locali, spesso contraddittori tra loro, senza un appropriato confronto con una visione di insieme, determinando una condizione sempre più estesa di obliterazione dei caratteri identitari. Attualmente operano sul paesaggio in genere ed anche sulle zone dichiarate di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n.42/2004, e nelle zone Unesco e zone A di PRG figure come l'ingegnere, il geometra, il botanico conservatore, il perito, insomma figure che per corso di studi hanno una preparazione non idonea per affrontare e risolvere in modo valido le complesse problematiche che caratterizzano tali territori. ...[omissis]

Proposte risolutive

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene che la sola figura professionale che, per percorso di studi, per formazione accademica, possa riassumere in sé tutte le valenze necessarie per una corretta comprensione di così variegati fattori che caratterizzano il paesaggio sia la figura dell'architetto. Allo stesso tempo le peculiari valenze storico, artistiche ed architettoniche che caratterizzano le zone A di PRG dei centri insediativi italiani e le zone Unesco, richiedono la figura dell'architetto per gli interventi che su tali zone si intendano fare.

Pertanto gli Ordini territoriali e il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC dovrebbero, al fine della conservazione, tutela e valorizzazione delle zone suindicate proporre una legge che preveda la figura dell'architetto per qualsiasi operazione si intenda fare in tali zone.

Votazione	
Favorevoli	66
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	66

Delibera n. 8 del 25.02.2022

Competenza specifica dell'architetto in Italia

Mozione n. 11 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Latina

Considerato

Che la professione di architetto versa in Italia in una profonda crisi strutturale che fa data a partire dagli anni successivi al cosiddetto boom edilizio degli anni '50 e '60

Che il sintomo più elementare della crisi è rappresentato dai valori del reddito medio degli architetti italiani rilevato nel succedersi degli anni

Che il numero degli architetti italiani (circa 156.000 in totale) - come ricordato ancora nella CNO del novembre scorso a Venezia - in proporzione al numero degli abitanti del Paese, indica un'offerta potenziale di servizi di architettura chiaramente sovradimensionata alle capacità del mercato nazionale.

Che questo rapporto sembra essere, in Europa e non solo, esclusivo della situazione italiana, vedendosi in tutte le nazioni d'Europa un numero di architetti inferiore di molte decine di migliaia di unità

Che, in assenza di alcuna specifica riserva di legge per le competenze degli architetti- eccezion fatta per gli interventi sui soli edifici su cui incide il vincolo monumentale ai sensi della Parte II del dlgs 42/04- sul processo di trasformazione del territorio operano figure concorrenti come gli ingegneri e, spesso in contrasto con la norma di legge, i geometri ed altri, comportando un innalzamento abnorme dell'offerta di servizi di cui sopra

Che il paesaggio italiano, inteso soprattutto come integrazione di natura e cultura, di città e territorio vasto, di architettura e forma urbana, è universalmente riconosciuto come uno tra i più belli del mondo, al punto che la sua conservazione, valorizzazione e cura si costituiscono di fatto come un interesse planetario.

Che l'interesse pubblico alla cura e valorizzazione di questo patrimonio è stabilita dall'art. 9 della nostra Costituzione

Che malgrado ciò una attività edilizia imponente, disordinata e in grande parte illegale ha aggredito questo patrimonio nei decenni che vanno dalla ricostruzione post-bellica ai nostri giorni, producendone un vasto degrado che oltre a costituire un grave vulnus di civiltà e cultura minaccia questa risorsa anche sul piano della sua utilità economica nel campo del turismo e sulla qualità della vita dei suoi abitanti.

Che questa attività edilizia ha visto la emarginazione degli architetti italiani ed è stata evidentemente appannaggio di altre figure tecniche come testimoniano inequivocabilmente i dati sul reddito medio dell'architetto italiano su richiamati

Che è del tutto evidente come la figura che, per formazione e competenze acquisite in forza del corso di studi specifico costituito dalla Laurea in Architettura e dalla conseguente abilitazione all'esercizio della professione, possa offrire alla società il servizio di valorizzazione e tutela del patrimonio costituito dalle nostre città e dal nostro paesaggio, sia nel momento della prestazione per il singolo intervento edilizio, che per il progetto urbano e di paesaggio, per la pianificazione urbanistica e, ovviamente, per il restauro, sia l'Architetto.

Che in ogni intervento di trasformazione del territorio, a prescindere dalle sue dimensioni, importanza e ubicazione, è individuabile — insieme a molti altri - un aspetto architettonico e una precisa componente della progettazione di trasformazione stessa che è rappresentata dal cosiddetto Progetto Architettonico

Che il riconoscimento di questo concetto rappresenterebbe una grande crescita per la cultura del Paese intesa nel senso più vasto e una garanzia per sempre migliori livelli di cultura del paesaggio urbano ed extra urbano d'Italia.

Che, ancora, il riconoscimento di questo concetto costituirebbe un passo importante per la corretta valutazione, nella cultura diffusa, della qualità dell'architettura contemporanea accanto all'architettura storica universalmente riconosciuta

Che l'ordinamento legislativo italiano, diversamente da quanto accade in molti altri paesi d'Europa (si veda ad esempio anche solo la legge Francese del 1977) è paradossalmente carente di questa valutazione, limitandosi concettualmente ancora alla sola affermazione del R.D.2537 del 1925 che istituendo gli Ordini Professionali dell'Architetto e dell'Ingegnere riserva alla competenza dell'architetto solo le opere di rilevante carattere artistico, ovvero, oggi, gli edifici vincolati alla tutela del dlgs 42/04 Parte II, ignorando la specificità architettonica di qualunque altro intervento di trasformazione del territorio.

Si ritiene

che una azione di ampio respiro, ma capace di precipitare in precise formule normative, finalizzata alla costituzione di una riserva di competenze per l'Architetto che individui negli aspetti architettonici presenti in qualunque intervento sul territorio il suo campo specifico ed esclusivo, sia di decisiva importanza sul piano della cura e della

valorizzazione del patrimonio fisico del Paese in armonia con lo spirito dell'art.9 Cost., sul piano della crescita culturale e civile della committenza sia privata che pubblica, sulla valorizzazione della cultura e del riconoscimento dell'architettura come disciplina di grande valore in tutta la sua storia fino alla contemporaneità, e infine sul piano del riconoscimento dell'identità della figura dell'Architetto e della sua ormai urgente ricollocazione del suo lavoro sul mercato nazionale.

Per questi motivi

si presenta al CNAPPC mozione affinché impieghi tutta la sua autorevolezza individuando i mezzi più idonei, anche riprendendo l'impegno per la legge sulla Architettura, in questa azione di fondamentale importanza per la professione di architetto nel nostro Paese, per la sua identità, per la qualità delle sue prestazioni, per il contributo che può fornire alla collettività, e infine, persino per la sua sopravvivenza.

Votazione	
Favorevoli	70
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	70

Delibera n. 9 del 25.02.2022

Riattivazione della convenzione per consultazione delle Norme UNI

Mozione n. 3 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Cremona

1. Tema da trattare

- a. Riattivazione della Convenzione con UNI per la consultazione delle Norme UNI / UNI EN ISO.
- b. Al costo di € 50,00 all'anno era stata attivata la convenzione con UNI per la consultazione delle norme.

2. Analisi delle criticità

- a. Le norme sono in continua evoluzione e sono strumenti irrinunciabili per un lavoro tecnico come è quello dell'architetto.
- b. Le convenzioni sono attivate da parecchi anni da Geometri Termotecnici ed Ingegneri.
- c. Le norme hanno dei costi molto importanti e molto spesso sono riviste rinnovate e vanno continuamente riacquistate.
- d. L'aggiornamento professionale tanto promosso, incentivato e se non realizzato, sanzionato, non può prescindere da una conoscenza approfondita delle norme e l'Ordine dovrebbe facilitare l'accesso delle stesse a tutti gli iscritti.

3. Riferimenti normativi

- a. Ogni lavorazione eseguita secondo la regola dell'arte si basa sulla conoscenza e sull'applicazione delle norme internazionali europee e nazionali.
- b. La stessa attività di progettazione prevede l'uso intenso delle norme. Ad esempio, la sola presenza delle superfici vetrate negli edifici non può essere progettata senza conoscere molto bene le decine e decine di norme che regolano questo sub componente in tutti i suoi aspetti.
- c. Un'altra attività come quella del CTU come può essere svolta senza conoscere le norme.
- d. Gli esempi sarebbero infiniti

4. Proposte risolutive

- a. **Riattivare il prima possibile la Convenzione con UNI per la consultazione delle norme al fine di permettere a costi accettabili l'aggiornamento professionale considerato fondamentale ed obbligatorio.**

5. Note aggiuntive

- a. La formazione e l'accrescimento professionale non può prescindere dalla conoscenza delle norme e facilitarne lo studio e la conoscenza dovrebbe essere uno dei primi obiettivi dell'Ordine.

Votazione	
Favorevoli	56
Contrari	0
Astenuti	7
Totali	63

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi



Vittorio Lanciani



Daniele Pezzali



REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI

Art. 1 **Premessa**

1 - Il sistema degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani è caratterizzato da una organizzazione profondamente radicata nei territori che trae proprio da questo e dall'autonomia amministrativa e giurisdizionale di ognuno di essi un profondo legame con gli iscritti, con i loro bisogni e con le problematiche del lavoro tipiche delle varie realtà locali. Per rispondere ad una sempre maggiore necessità di presenza, di idee e proposte da parte degli architetti, il più possibile condivise e consapevolmente discusse, nel panorama legislativo italiano si è ritenuto di istituire la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, strumento politico sul quale fondare il processo democratico di confronto sui temi che interessano la Professione di Architetto, individuandolo quale progetto di rete tra Ordini territoriali, Federazioni e Consulte Regionali e tra essi ed il Consiglio Nazionale.

2 - La Conferenza Nazionale degli Ordini costituisce quindi il luogo che consente di raccordare le esperienze maturate sui territori e renderle patrimonio comune e stimolo a diversificare e migliorare l'offerta di servizi agli iscritti e promuovere efficacemente la qualità architettonica e la cultura del progetto. Il presente Regolamento disciplina la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la relativa struttura operativa di cui al successivo art. 3, le modalità di partecipazione e lo svolgimento delle sessioni di lavoro, nel rispetto delle competenze, funzioni e autonomie degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale (CNAPPC).

Art. 2 **Scopi**

1 - La Conferenza è il luogo di confronto e di raccordo tra gli Ordini territoriali e fra questi ed il CNAPPC, con funzioni consultive e propositive.

2 - La Conferenza:

- incentiva l'informazione, la consultazione e l'approfondimento sui temi di interesse della categoria;
- rende efficace l'interazione tra gli Ordini ed il CNAPPC con l'obiettivo della costruzione e lo sviluppo di una rete del sistema ordinistico degli APPC anche attraverso le organizzazioni di livello regionale (Federazioni e Consulte);
- si esprime su argomenti all'Ordine del Giorno.

Art. 3 **Struttura operativa**

1 - La struttura operativa della Conferenza è composta dall'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 8, e dalla Delegazione Consultiva a base regionale, di cui al successivo art. 9.

Art. 4 **Componenti e partecipanti**

1 - Sono componenti effettivi della Conferenza, con diritto di voto, gli Ordini territoriali rappresentati dal Presidente o da un delegato scelto tra i membri del Consiglio, con delega scritta.

2 - E' altresì componente, senza diritto di voto, il CNAPPC rappresentato dai propri consiglieri.

3 - Possono partecipare inoltre alle riunioni della Conferenza, senza diritto di voto, i rappresentanti designati da Federazioni e Consulte Regionali legalmente costituite, purché componenti dei consigli degli ordini provinciali, nonché consiglieri di ordini territoriali se designati con delibera del proprio consiglio.

4 - Possono essere invitati a partecipare alla seduta della Conferenza, su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, i componenti dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11, e delle Commissioni di lavoro istituite dal CNAPPC, nonché soggetti esterni particolarmente competenti su argomenti proposti all'Ordine del Giorno.

5 - La seduta della Conferenza è presieduta dall'Ufficio di Presidenza.

6 - I resoconti della Conferenza sono redatti a cura dell'Ufficio di Presidenza e vengono trasmessi agli Ordini.

Art. 5

Modalità di convocazione

1 - Il CNAPPC, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, convoca la Conferenza di norma una volta ogni tre mesi. La convocazione deve pervenire ai Consigli degli Ordini territoriali almeno 30 giorni prima della data della riunione, corredata dall'O.d.G. e dalla relativa documentazione in discussione.

2 - La Conferenza può essere convocata, per motivi ritenuti urgenti e/o indifferibili, con preavviso di almeno dieci giorni dalla data della riunione stessa, su iniziativa del CNAPPC. La Conferenza può essere altresì convocata, su richiesta motivata da sottoporre all'Ufficio di Presidenza da parte di almeno un terzo dei Componenti effettivi della Conferenza stessa.

Art. 6

Modalità di espressione di voto

1- Ogni componente effettivo di cui al primo comma dell'art. 4 ha diritto di esprimere un voto. Le espressioni di voto avvengono in forma palese: su indicazione dell'Ufficio di Presidenza per chiamata nominale o tramite esposizione e conteggio di contrassegni ovvero nella diversa forma scelta dalla Conferenza.

2 - All'inizio di ogni seduta il personale del CNAPPC procede all'accreditamento dei componenti effettivi e comunica all'Ufficio di Presidenza i dati relativi alle presenze.

3 - Si può procedere a votazione qualora siano accreditati almeno il 50% più uno del totale dei componenti effettivi.

4 - Si considerano approvati gli atti che ottengono il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) degli aventi diritto al voto presenti in aula.

5 - I resoconti delle sedute, di cui all'ultimo comma dell'art. 4, riporteranno l'esito di ciascuna votazione e, in caso di chiamata nominale, il voto nominalmente espresso da ciascun votante

Art. 7

Attività della Conferenza

1 - Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.

2 - I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:

- emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
- mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;

3 - I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"

Art. 12
Approvazione e modifiche del Regolamento

1 - Le modifiche al presente Regolamento potranno essere introdotte con la maggioranza qualificata del 50% + 1 dei componenti effettivi della Conferenza.

2 - Il CNAPPC fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali.

Art. 13
Supporti operativi

1 - Il CNAPPC fornisce il supporto logistico, finanziario e di segreteria per le attività della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza.